



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMISSIBILE LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI SE PENDE
LA CONTROVERSIA DA DEFINIRE PURCHÉ NON ESITATA IN
SENTENZA DEFINITIVA**

- Sentenza del 19/03/2025, n. 17/1310 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

- Pres. Mottes
- Rel. Bolognesi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE - "SOLVE ET REPETE"

Definizione delle liti fiscali pendenti - Definizione agevolata (Rottamazione-*quater*) - Inammissibilità del ricorso introduttivo della lite - Diniego - Illegittimità.

Massima

Ai fini della definizione delle liti fiscali, la pendenza della controversia deve intendersi in senso formale, per cui la dedotta inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio non osta alla sua definizione, atteso che è sufficiente la potenziale idoneità del ricorso a consentire il sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato, in difetto di una statuizione del giudice tributario con sentenza definitiva. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto la censura del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, argomentato dall'Ufficio in termini di asserito uso strumentale del processo).

Rif. Normativi

- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 186 a 202



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Non si registrano precedenti

Anno pubb. - 2025